



CORTE DEI CONTI

**SEGRETERIA II SEZIONE CENTRALE DI APPELLO**

**CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE**

**IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI FIRMATI DIGITALMENTE:**

- 1)** Provvedimento oggetto della correzione: **SENTENZA N. 196/2024**, pubblicata in data 26/07/2024.
- 2)** Provvedimento di correzione: **ORDINANZA N. 23/2024**, pubblicata in data 16/10/2024.

Roma, lì (data della firma digitale)

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco



LUCIA BIANCO  
16.10.2024  
13:31:07  
GMT+02:00

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Ida CONTINO

Consigliere

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**-nel giudizio su ricorso in materia di responsabilità, iscritto al n. **60947** del

Registro di Segreteria, promosso da:

**- PUJIA Alberto Maria** (c.f. PJULRT66S01C3520), nato a Catanzaro il

01.11.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Foschiani (c.f.

FSCLSN49S26H501J; Pec: alessandrofoschiani@ordineavvocatiroma.org)

presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n.

10/A, come da procura speciale in atti;

*per l'annullamento e/o la riforma*

- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio

n. 135/2023, depositata il 02.03.2023 e notificata il 14.04.2023;

*nei confronti di:***PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                                 |  |
|  | Procuratore generale p.t.;                                                     |  |
|  | <b>PROCURA REGIONALE</b> della Corte dei conti presso la Sezione               |  |
|  | giurisdizionale per la regione Lazio, in persona del Procuratore               |  |
|  | regionale p.t.;                                                                |  |
|  | <b>VISTI</b> l'atto di appello e tutti i documenti di causa;                   |  |
|  | <b>UDITI</b> , nella pubblica udienza del giorno 18 aprile 2024, celebrata con |  |
|  | l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore,        |  |
|  | Pres. Rita Loreto, l'Avv. Foschiani per l'appellante e il rappresentante       |  |
|  | del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale               |  |
|  | dott.ssa Giulia De Franciscis;                                                 |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                                   |  |
|  | 1. Con la sentenza n. 135/2023 depositata il 2 marzo 2023 la Sezione           |  |
|  | territoriale, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha                  |  |
|  | condannato il Prof. PUJIA Alberto Maria, in qualità di ricercatore presso      |  |
|  | la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma         |  |
|  | Tor Vergata, al pagamento della somma di euro 200.000,00,                      |  |
|  | comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore dell'Ateneo, per il          |  |
|  | danno erariale cagionato per avere svolto, dal 2012 al 2020, attività          |  |
|  | libero professionale in costanza di servizio a tempo pieno.                    |  |
|  | 2. L'azione contabile traeva origine dalla trasmissione di un esposto, a       |  |
|  | seguito del quale la Procura regionale delegava la Guardia di Finanza          |  |
|  | a effettuare le necessarie indagini, le quali evidenziavano che il dr.         |  |
|  | PUJIA, pur avendo optato per il regime di impegno a tempo pieno a              |  |
|  | partire dal 20 dicembre 2004, aveva comunque svolto, in costanza di            |  |
|  | tale opzione, attività libero professionale incompatibile, in regime di        |  |
|  | 2                                                                              |  |

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                             |  |
|  | partita IVA, per lo svolgimento di “attività degli studi odontoiatrici”.   |  |
|  | Nello specifico, il requirente contestava al PUJIA di avere svolto le      |  |
|  | seguenti attività professionali:                                           |  |
|  | - dal 26.03.1998 al 9.12.2015, quale cointestatario dello “Studio          |  |
|  | Associato Odontoiatrico OMISSIS – Pujia - Associazione tra                 |  |
|  | Professionisti;                                                            |  |
|  | - dal 8.04.2015 al 10.04.2018, quale liquidatore e amministratore          |  |
|  | unico della Besure Dental Care srls;                                       |  |
|  | - dal 22.03.2018 socio e amministratore unico della “AT Dental &           |  |
|  | Textile srl Start – Up”;                                                   |  |
|  | - dal 1.06.2017 titolare dell'omonima ditta individuale “Pujia             |  |
|  | Alberto Maria” per attività di studi odontoiatrici;                        |  |
|  | - compensi percepiti, a titolo di prestazione di lavoro autonomo,          |  |
|  | dalla Dental Quality srl, nel 2017 e 2018.                                 |  |
|  | Il Requirente individuava il danno da risarcire in complessivi euro        |  |
|  | 327.570,68, di cui euro 208.390,70 a titolo di omesso riversamento dei     |  |
|  | compensi percepiti per le prestazioni libero professionali ritenute        |  |
|  | incompatibili e realizzate in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. |  |
|  | n. 165/2001 e dell’art. 60 del T.U. n. 3/1957, ed euro 119.179,98 a titolo |  |
|  | di differenze retributive tra lavoro a tempo pieno e a tempo definito,     |  |
|  | indebitamente percepite in violazione del dovere di esclusività del        |  |
|  | rapporto di lavoro. In via subordinata, tale posta di danno è stata        |  |
|  | quantificata in euro 84.453,34, tenuto conto del quadro normativo          |  |
|  | vigente in ambito medico (legge 23 dicembre 1998, n. 448 e art. 42 del     |  |
|  | CCNL dell’Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001      |  |
|  | 3                                                                          |  |

del 8.06.2000 poi confermato dagli artt. 10 del CCNL 3 novembre 2005 e 12 del CCNL 6.05.2010) e della circostanza per cui l'esercizio della libera professione extra muraria non autorizzata rende *sine titolo* gli incentivi costituiti dalle indennità di esclusività, di risultato e di posizione (nella misura del 50%), nonché dell'importo differenziale per competenze ospedaliere in regime di esclusività, con l'effetto che scatta l'obbligo di restituzione dell'indebito.

Sotto il profilo soggettivo, il Requirente evidenziava l'elemento psicologico doloso, per la rilevata intenzionale violazione del regime di impiego a tempo pieno, l'elevata qualificazione professionale del Prof. PUJIA e l'assenza di elementi di incertezza e di opinabilità nell'interpretazione delle norme violate.

La Corte territoriale, accogliendo solo in parte la richiesta risarcitoria, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione dedotta dalla difesa del convenuto e dopo avere illustrato il quadro normativo di riferimento, ha condannato il PUJIA – come già anticipato – al pagamento della somma di euro 200.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, equitativamente determinata, oltre interessi legali, avendo ravvisato nel comportamento assunto reiteratamente negli anni dal convenuto la violazione del principio di esclusività, anche per il periodo in cui il convenuto era in congedo, *“in quanto il congedo non incide sull'obbligo di esclusività della prestazione a favore della pubblica amministrazione”*. Con la precisazione, da parte del Collegio di prime cure, che *In tale contesto, quindi, non assume autonomo rilievo né l'ammontare dei compensi percepiti né la differenza retributiva tra*

*tempo pieno e tempo definito, in quanto, come detto, l'ammontare del danno va parametrato alla retribuzione".*

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il prof. PUJIA, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Foschiani, il quale ha dedotto i seguenti motivi, che si sintetizzano brevemente per essere in seguito illustrati:

1. *Sulla prescrizione dell'azione e sull'occultamento doloso – Insufficienza e contraddittorietà della motivazione di rigetto;*

2. *Sulla mancata dimostrazione del danno – Violazione dell'art. 1, L. n. 20/1994 come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 76/2020, conv. con modificazioni nella L. n. 120/2020;*

3. *Sull'illogicità del quantum dell'addebito commisurato al reddito;*

4. *Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo – Insufficiente motivazione della sentenza.*

L'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritta l'azione, secondo quanto esposto in narrativa, riguardo ai periodi ivi indicati, con la conseguente rideterminazione delle voci di danno in base alle quali effettuare, anche in via equitativa, ogni connessa valutazione, e senza che venga computata alcuna voce antecedente all'anno 2017 giacché prescritta.

In via principale, dichiarare la medesima azione risarcitoria infondata per insussistenza del danno a cagione della mancata dimostrazione dello stesso e, comunque, per insussistenza e mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave.

In via subordinata, ridurre l'addebito del danno con esclusione, comunque, dal calcolo, dei periodi di congedo fruiti dall'interessato e

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                                  |  |
|  | tenuto conto del quadro normativo vigente in ambito medico, limitando           |  |
|  | l'addebito alle sole indennità di esclusività, eventualmente integrate da       |  |
|  | quelle di posizione e di risultato e al netto degli importi che si sono         |  |
|  | evidenziati nella documentazione allegata e, nel caso in cui dette              |  |
|  | decurtazioni non fossero riconosciute, in ogni caso per un importo non          |  |
|  | superiore a euro 84.453,34.                                                     |  |
|  | In via ulteriormente subordinata, che l'addebito venga limitato,                |  |
|  | quantomeno, alle differenze retributive come indicate in via principale         |  |
|  | nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pari a euro 119.179,98.     |  |
|  | 4. In data 8 aprile 2024 il Procuratore generale ha depositato le proprie       |  |
|  | conclusioni scritte, sostenendo l'infondatezza delle censure dedotte            |  |
|  | dall'appellante, prima fra tutte dell'eccezione di prescrizione dell'azione     |  |
|  | di responsabilità e quindi dei motivi di gravame secondo cui non                |  |
|  | sussisterebbero i presupposti per l'affermazione della responsabilità           |  |
|  | erariale. Il Procuratore generale ha quindi concluso per la correttezza         |  |
|  | della sentenza di primo grado e la reiezione dell'appello, con le               |  |
|  | conseguenti statuizioni in ordine alle spese del giudizio.                      |  |
|  | 5. Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Foschiani per l'appellante e il        |  |
|  | rappresentante del Pubblico Ministero hanno illustrato le                       |  |
|  | argomentazioni rassegnate in atti, concludendo per l'accoglimento dei           |  |
|  | rispettivi scritti.                                                             |  |
|  | Considerato in                                                                  |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                  |  |
|  | <b>1.</b> L'appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di cui si |  |
|  | dirà.                                                                           |  |
|  | 6                                                                               |  |

**1.1** Con il primo motivo di appello la difesa del Prof. PUJIA ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di responsabilità.

La Sezione di primo grado ha rigettato la relativa eccezione avendo ravvisato comunque il requisito dell'occultamento doloso nella omessa comunicazione degli incarichi, per cui ad avviso del primo giudice la prescrizione non può che decorrere dalla ricezione da parte della Procura regionale dell'esposto datato 8 novembre 2018, ovvero dalla scoperta del danno.

Sostiene l'appellante che tale motivazione rivelerebbe la contraddittorietà della sentenza di prime cure laddove il medesimo Collegio ha, da un lato, correttamente escluso il danno da mancato riversamento (avendo il convenuto svolto attività incompatibile con il regime del pubblico impiego a tempo pieno e, in quanto tale, non autorizzabile ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001), escludendo anche la correlativa responsabilità da mancata comunicazione dell'attività ai fini dell'autorizzazione ex art. 53 già citato e, dall'altro, ha invocato la mancata comunicazione a fondamento del preteso occultamento doloso del danno.

Né, secondo l'appellante, l'omissione di tale comunicazione potrebbe equipararsi a una dolosa volontarietà di occultamento dell'attività svolta, atteso che, dal 2015 al 2020, il ricercatore aveva chiesto e ottenuto di poter fruire di un periodo di congedo straordinario per motivi di studio e ricerca e poi per gravi motivi di famiglia, per cui il medesimo versava in buona fede, ritenendo di non incorrere in alcun tipo di incompatibilità o conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività

privata, non essendo in servizio attivo presso l'Ateneo.

Non avendo il Procuratore contabile fornito la prova del doloso occultamento del danno, reputa la difesa dell'appellante che debba considerarsi prescritta ogni voce di danno antecedente a tutto il 2017, tenuto conto che l'invito a dedurre è stato notificato in data 3 marzo 2022 e valutato altresì che a decorrere dal 1.01.2020 l'appellante ha optato per il regime di impiego a tempo definito.

**1.2** L'eccezione è destituita di fondamento.

Secondo consolidata giurisprudenza di queste sezioni di appello, grava sul pubblico dipendente un generale obbligo di ostensione degli incarichi extra istituzionali retribuiti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, in ossequio al principio costituzionale sancito dall'art. 98 Cost., per cui "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione".

La sentenza di primo grado è pienamente aderente ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza contabile in merito all'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, in applicazione dell'art. 1, comma 2, della l. 19 gennaio 1994, n.20.

In ipotesi di occultamento doloso, il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della "conoscibilità obiettiva" dello stesso.

È stato già più volte precisato da queste sezioni di appello che "la comunicazione, da parte del dipendente interessato e in favore della propria Amministrazione, dello svolgimento di incarichi

extraistituzionali retribuiti costituisce un preciso dovere di servizio, espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 cod. civ., la cui violazione consente di ritenere integrato l'occultamento doloso del danno, che può dirsi scoperto solo all'esito degli accertamenti investigativi all'uopo espletati", con l'ulteriore puntualizzazione per cui "Il predetto occultamento doloso può, infatti, consistere anche in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che tralascia di compiere un atto dovuto, prescritto per legge" (Sez. II app. n. 284/2022). Tale regola è stata più volte affermata anche con riferimento ai professori universitari a tempo pieno: cfr. Sez. II appello, sentenze nn. 369 e 125 del 2021.

Anche il Procuratore generale ha opportunamente rilevato, nelle proprie conclusioni, che nel delineato contesto la mancata presentazione dell'istanza a fini autorizzatori o della comunicazione integra, pertanto, un comportamento omissivo che preclude ogni conoscenza e possibile valutazione dell'amministrazione interessata e, quindi, determina oggettivamente il doloso occultamento del danno potenzialmente riconducibile alle stesse.

Tanto premesso, del tutto condivisibilmente il primo giudice, in adesione ai richiamati principi, ha respinto l'eccezione precisando che *"l'omessa comunicazione degli incarichi all'amministrazione di appartenenza, ai fini della valutazione da parte della stessa in ordine alla possibilità o meno di rilasciare l'autorizzazione, configura il requisito dell'occultamento doloso. Sul punto si rileva, infatti, la violazione da parte del convenuto di un preciso obbligo di legge posto*

*a suo carico, con l'effetto, quindi, di aver volontariamente occultato all'amministrazione lo svolgimento di attività retribuite".*

In definitiva, non ha pregio l'assunto dell'appellante, secondo cui avendo il Collegio di primo grado ritenuto le attività da lui svolte come non autorizzabili e quindi non rientranti nella disciplina dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, non potrebbe venire in rilievo alcun comportamento dolosamente omissivo, atteso che si impone sul professore universitario a tempo pieno l'obbligo di comunicazione anche nelle ipotesi in cui il medesimo abbia svolto le attività extra istituzionali durante i periodi di congedo.

**2.** Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità.

Ha sostenuto l'appellante che solo negli anni dal 2017 a tutto il 2019 la Procura regionale aveva contestato al Prof. Pujia la percezione di compensi per attività professionali (mentre i redditi degli anni dal 2012 al 2016 andrebbero qualificati come redditi da partecipazione societaria), senza tener conto che in quel periodo egli risultava in congedo straordinario per motivi di studio e ricerca e poi per gravi motivi di salute della OMISISS e che, successivamente al 1.01.2020, aveva optato per il regime di impegno a tempo definito. Pertanto, mancherebbe, per il periodo in contestazione, lo stesso presupposto del danno, trattandosi di periodi nei quali l'odierno appellante risultava formalmente autorizzato ad astenersi dalla prestazione professionale in favore dell'Ateneo, né l'attività privata svolta poteva determinare alcun tipo di conflitto di interessi. Saggiunge, altresì, l'appellante che

detta circostanza è stata ritenuta influente dal Collegio di primo grado, che ha ribadito come risulterebbe comunque violato l'obbligo di esclusività della prestazione lavorativa pubblica, obbligo sussistente anche nel periodo di autorizzata astensione dal lavoro. Tuttavia, ad avviso della difesa il trattamento economico conservato durante detti periodi di congedo autorizzato, anche ove fosse derivato da attività private, non avrebbe alcuna portata economicamente lesiva nei confronti dell'amministrazione pubblica, posto che detto trattamento economico, previsto per legge nei casi di congedo autorizzato, non ha alcuna asserita valenza compensativa dell'obbligo di esclusività, ma scaturisce dal riconoscimento di diritti (allo studio e alla salute) costituzionalmente garantiti.

Mancherebbe, poi, anche la prova dell'elemento psicologico, alla luce della sopravvenuta modifica normativa di cui all'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede quanto al dolo "la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".

**2.1** Al riguardo va innanzitutto precisato che, ad avviso di questo giudice, del tutto correttamente il Collegio di primo grado ha ritenuto influente la circostanza che per lunghi periodi il prof. Pujia abbia svolto l'attività libero professionale durante le assenze autorizzate per congedo.

E difatti, come già evidenziato dal Procuratore regionale, in tutti i casi di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma, poiché continuano a percepire la retribuzione, permane anche l'obbligo di rispetto del vincolo di esclusività, ragion per cui il dipendente non

può svolgere alcun tipo di attività lavorativa durante il congedo, sia esso per motivi di studio o per motivi familiari.

Appare poi opportuno precisare che il Collegio di primo grado, nell'esaminare la prima posta di danno riferita ai compensi percepiti nel periodo dal 20.12.2004 al 31.12.2019 dal prof. Pujia per l'esercizio di attività professionale e societaria incompatibile, ha ritenuto che tale attività fosse, appunto, incompatibile con il regime del pubblico impiego a tempo pieno e, in quanto tale, non autorizzabile.

Ha in proposito sostenuto (pag. 14 e seg.) che *“Si tratta, quindi, di attività per cui non trova applicazione la disciplina dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, i compensi percepiti dal convenuto non sono configurabili come danno per omesso versamento”*. Ciò precisato, il primo giudice ha ritenuto invece di dover valorizzare la violazione del principio di esclusività e che per tale motivo il danno erariale andasse quantificato, in via equitativa, in ragione della retribuzione percepita dal convenuto – come comunicata dall'amministrazione con nota del 30 settembre 2021 – e della gravità del comportamento lesivo, senza che assumesse alcun autonomo rilievo né l'ammontare dei compensi percepiti né la differenza retributiva tra tempo pieno e tempo definito.

Orbene, reputa questo Giudicante che, così argomentando, il giudice di prime cure abbia implicitamente rigettato la prima posta di danno, che era stata espressamente prospettata dal Procuratore nel proprio atto introduttivo quale danno da mancato riversamento, generato dalla violazione dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. L'atto di citazione, invero, puntualizzava che la portata dell'art. 53 citato e la

correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito riguardano qualsiasi attività vietata (in quanto non autorizzabile) o non autorizzata (per mancata richiesta dell'interessato o per diniego della P.A.) e dunque anche quelle attività assolutamente incompatibili che il dipendente pubblico eserciti in violazione del superiore divieto previsto dall'art. 60 del testo unico n. 3/1957.

Ciò posto, l'aver il primo giudice chiarito che, a suo avviso, tale attività non rientra fra i casi di danno da mancato riversamento e non è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui al menzionato art. 53, comporta il rigetto implicito di tale prima posta di danno. A tale statuizione non è possibile porre rimedio – riconducendo il danno da attività non autorizzabili entro l'alveo dell'art. 53 co. 7, TUPI - in mancanza di un appello incidentale del Procuratore, e anche il gravame principale, per quanto possa essere latamente interpretato nelle sue doglianze, non permette di riconsiderare quanto statuito dal primo giudice in ordine alla menzionata posta di danno da mancato riversamento.

Per tali ragioni, l'esame di questo collegio sarà limitato alla verifica della sussistenza della responsabilità del prof. Puja relativamente alla seconda posta di danno, originariamente calcolata dal Procuratore regionale sulla base delle differenze retributive fra il tempo pieno e il tempo definito e dal medesimo quantificata, alternativamente, in euro 119.179,98 o, in subordine, in euro 84.453,34, avuto riguardo al quadro normativo vigente in ambito medico e ad "automatismi risarcitori" a esso collegati.

**3.** Passando a esaminare prioritariamente il quarto motivo di appello, con esso la difesa del prof. Pujia ribadisce che non risulta provata né, tantomeno, motivata la volontà dolosa o gravemente colposa dell'appellante, che invero avrebbe agito in tutta buona fede e compatibilmente con lo status di dipendente pubblico.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo basta richiamare la normativa di settore, già opportunamente illustrata dal Collegio di prime cure, con particolare riferimento ai professori universitari (art. 11 del DPR n. 382/1980 e art. 6 della l. n. 240 del 2010) che disciplina l'ambito di applicazione del regime delle incompatibilità con lo svolgimento di attività libero professionale, e che costituisce ormai normativa di immediata e diretta applicazione, non potendosi ammettere – come pure sottolineato dal Procuratore generale – “alcuna forma di ignoranza atteso che il regime delle incompatibilità e dei limiti alle attività extraistituzionali nel settore pubblico costituisce declinazione e presidio dei principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost.”.

A fronte di un quadro normativo ben chiaro, il comportamento del prof. Pujia si è manifestato reiteratamente in maniera del tutto inosservante della normativa di settore posta a fondamento del suo rapporto di lavoro, normativa che in un arco temporale di circa un decennio avrebbe dovuto sicuramente conoscere e applicare e che, pertanto, costituisce indice sintomatico della intenzionalità di esercitare attività del tutto incompatibili con il rapporto di impiego a tempo pieno presso l'Università. In ogni caso, deve ragionevolmente escludersi che un

pubblico dipendente, il quale svolge la propria attività lavorativa in un contesto organizzativo che vede la presenza di altre posizioni e qualifiche professionali analoghe alla sua e con le quali è dunque logico ipotizzare una costante interazione nell'ambito degli ordinari rapporti di colleganza, non abbia mai avuto, se non una puntuale conoscenza, quantomeno il sentore dei suoi principali doveri di servizio tra cui, in particolare, quelli connessi al regime di esclusività del rapporto di lavoro.

Ciò non può dirsi sia avvenuto per il caso di specie, in cui la costanza della condotta illecita per un così rilevante arco temporale, denota piuttosto la volontà dell'appellante di realizzare il suo esclusivo interesse economico in palese contrasto con lo *status* di docente universitario a tempo pieno, e dunque l'intenzionalità della condotta (Sez. II app. n. 122/2023, n. 165/2021).

**3.1** In merito poi alla richiamata innovazione normativa, introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, con l'inserimento all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'alinea "*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*" questa Sezione ha più volte avuto modo di precisare (cfr. Sez. II, n. 305/22) che la norma ha carattere sostanziale, in quanto incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in tal senso espressamente II App., n. 95/2021, n. 30/2022). Infatti, "sebbene il tenore letterale della disposizione sembri conferirle

carattere processuale (in quanto si utilizzano termini come "prova" e "dimostrazione"), un'interpretazione logico-sistematica non può non considerare che il legislatore, in un contesto emergenziale e con finalità dichiaratamente semplificatorie, ha operato un innesto su una norma sostanziale (art. 1, comma 1, l. n. 20/1994), introducendo una nozione di dolo "erariale" a contenuto tipizzato" (Corte dei conti, Sez. II, n. 95/2021). Ne consegue che la disposizione non vale a esimere da responsabilità l'odierno appellante, non trovando applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (in termini, Sez. I App. sent. n. 234/2020 e n. 263/2020; n. 317/2020).

**4.** Con il terzo motivo di appello la difesa del prof. Pujia stigmatizza l'illogicità del quantum dell'addebito commisurato all'intera retribuzione percepita dall'Ateneo nel periodo contestato. Lamenta l'appellante la contraddittorietà della motivazione, in quanto la contestazione di responsabilità erariale si era basata sulla circostanza di avere svolto attività professionale privata nonostante avesse scelto il regime di impegno a tempo pieno, ma ad avviso dell'appellante, i redditi riferiti agli anni dal 2012 al 2015 erano da considerarsi come redditi da partecipazione societaria, mentre per le somme riferite agli anni successivi fino al 2019 mancherebbe addirittura l'elemento del danno erariale, poiché le somme percepite dal prof. Pujia in quegli anni erano state incassate in posizione di congedo straordinario fino al 1.01.2020, data a decorrere dalla quale l'interessato aveva provveduto a optare per il regime di impegno a tempo definito. Inoltre, riguardo ai compensi

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                              |  |
|  | non versati ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001, le somme       |  |
|  | prese a base andavano decurtate degli oneri fiscali.                        |  |
|  | Pertanto, argomenta l'appellante, l'unico danno erariale possibile per      |  |
|  | la fattispecie – ove fosse dimostrato – sarebbe stato solo quello relativo  |  |
|  | al maggiore esborso effettuato dall'Amministrazione rispetto a quello       |  |
|  | cui essa sarebbe stata tenuta in caso di opzione del Pujia per il           |  |
|  | rapporto di lavoro a tempo definito.                                        |  |
|  | Il motivo è meritevole di accoglimento nei limiti che verranno indicati.    |  |
|  | Si è già detto, con riferimento alla prima posta di danno, che la stessa    |  |
|  | deve ritenersi implicitamente rigettata dal giudice di prime cure, il quale |  |
|  | ha espressamente escluso che essa potesse essere disciplinata               |  |
|  | dall'art. 53 comma 7 del d.lgs. n. 165/2001, secondo l'impostazione         |  |
|  | accusatoria che aveva invece inquadrato il pregiudizio erariale             |  |
|  | quantificato in euro 208.390,70 proprio come violazione della               |  |
|  | richiamata normativa. Tale statuizione non è stata ritenuta suscettibile    |  |
|  | di diversa valutazione in assenza di appello incidentale del PR.            |  |
|  | Si è pure già chiarito che l'appellante non può considerarsi esonerato      |  |
|  | da responsabilità per il fatto che dal 2015 a tutto il 2019 ha svolto le    |  |
|  | attività professionali esterne mentre era in regime di congedo              |  |
|  | autorizzato per motivi di studio o di salute di propri familiari. In questi |  |
|  | casi, infatti, in professore universitario è esonerato dalle attività       |  |
|  | didattiche ma conserva immutati i diritti e i doveri rientranti nel proprio |  |
|  | status, per cui non può svolgere alcuna attività lavorativa, conservando    |  |
|  | il proprio trattamento economico.                                           |  |
|  | Resta dunque da considerare la seconda posta di danno che si                |  |
|  |                                                                             |  |

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                                |  |
|  | incentra sulla violazione del principio di esclusività e sulla                |  |
|  | compromissione del sinallagma contrattuale a seguito della                    |  |
|  | trasgressione degli obblighi di servizio conseguenti allo svolgimento di      |  |
|  | attività libero professionale in costanza di rapporto a tempo pieno con       |  |
|  | l'Amministrazione universitaria di appartenenza.                              |  |
|  | Al riguardo il Collegio reputa fondata la doglianza dell'appellante, il       |  |
|  | quale ha censurato la sentenza impugnata laddove, ancorché                    |  |
|  | formalmente in via "equitativa", commisura il danno parametrandolo            |  |
|  | all'ammontare delle intere retribuzioni di fatto corrisposte nell'arco        |  |
|  | temporale contestato.                                                         |  |
|  | In primo luogo, il Collegio non condivide la valutazione equitativa del       |  |
|  | danno effettuata dai giudici di prime cure, dal momento che essa              |  |
|  | presuppone che il danno, pur sussistente nell' <i>an</i> , sia in concreto di |  |
|  | difficile quantificazione. Ma tale presupposto non si verifica nel caso di    |  |
|  | specie, in cui le poste di danno erano state ben quantificate dal             |  |
|  | Procuratore regionale, sia in via principale che subordinata, essendo         |  |
|  | palesi e condivisi dalla pacifica giurisprudenza contabile i criteri adottati |  |
|  | per la loro misurazione.                                                      |  |
|  | Dovendo, dunque, procedere a una corretta individuazione della                |  |
|  | seconda posta di danno, che prescinda da una valutazione equitativa,          |  |
|  | soccorrono i criteri utilizzati dal Procuratore regionale, che ha, in via     |  |
|  | principale, ritenuto di poter indicare il danno da violazione dei doveri di   |  |
|  | esclusiva nelle differenze retributive fra il regime di rapporto di lavoro    |  |
|  | a tempo pieno e quello a tempo definito, per complessivi euro                 |  |
|  | 119.179,98.                                                                   |  |
|  | 18                                                                            |  |

Va tuttavia rimarcato che la prevalente giurisprudenza di queste sezioni di appello esclude che, in caso di esercizio di attività incompatibile, possa configurarsi automaticamente un danno erariale per la violazione del sinallagma contrattuale, richiedendosi comunque la prova del danno nella sua esistenza in concreto attraverso la sottrazione delle energie lavorative presso l'amministrazione d'appartenenza (Sez. I app. n. 56, 188 e 192 del 2018; Sez. II app. n. 138/2020; Sez. III app. n. 7/2020).

Ebbene, reputa il Collegio che, nella specie, come pure rilevato dall'appellante, di tale sottrazione di energie lavorative non sia stata fornita dal Requirente adeguata prova, ragion per cui non può ritenersi concretizzato il danno da differenze retributive quantificato in citazione nell'importo complessivo di euro 119.179,98.

Appare invece fondata la quantificazione formulata in via subordinata dal Procuratore regionale, che, in relazione al quadro normativo proprio del comparto sanitario, ha chiesto la condanna del prof. Puja, per la contestata violazione del dovere di esclusiva, al pagamento della somma di euro 84.453,34 afferente alle voci retributive accessorie.

E invero, questa Sezione ha già avuto modi di precisare (Sez. II n. 328/2023; n. 354/2023) con riguardo alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, avente a oggetto le indennità di natura retributiva (di esclusiva, di posizione e di risultato), che, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, è stato sancito il principio di esclusività quale scelta remunerata di non avvalersi dell'*extramoenia* per l'esercizio della libera professione. Per effetto di tale intervento legislativo, nel

d.lgs. 502/1992 è stato inserito l'art. 15-quater (rubricato proprio "Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario") alla cui stregua: *"1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. [...] 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva".* In successione, la legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448) ha istituito il fondo per l'esclusività per i dirigenti del ruolo sanitario sul presupposto che avessero optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, precisando che sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato "alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza" (art. 72, comma 6). L'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari è stata, poi, disciplinata in

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | dettaglio dall'art. 42 del CCNL dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 del 8.6.2000 (successivamente confermata dagli artt. 10 del CCNL 3 novembre 2005 e 12 del CCNL 6 maggio 2010), il quale ha disposto che <i>“al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti (...) prevedono l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici (...)”</i> ; parimenti, l'indennità di posizione - parte variabile, prevista dall'art. 47, lett. b), CCNL del 8 giugno 2000 (poi dagli artt. 33 e 43 del CCNL 3 novembre 2005), avrebbe dovuto erogarsi nella misura del 50%, in caso di rinuncia all'esclusività, e non avrebbe dovuto erogarsi affatto l'indennità di risultato (di cui all'art. 47, CCNL dell'8 giugno 2000; art. 27, comma 3 e 33 del CCNL 3 novembre 2005). |  |
|  | Ciò posto, poiché, nel caso di specie, è provato l'esercizio di attività extramoenia non autorizzata, gli emolumenti in esame - configurandosi come misure “premiali”, volte a incentivare la scelta per il regime intramurario e a migliorare, sul piano quali-quantitativo, l'offerta sanitaria pubblica, oltre che compensare la “rinuncia” a fonti di reddito aggiuntive - rimangono <i>sine titolo</i> , e avrebbero dovuto essere oggetto di restituzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Pertanto, l'appello del prof. Pujia merita accoglimento nei predetti limiti, e, per l'effetto, la condanna irrogata in primo grado viene rideterminata nella minor somma di euro 84.453,34, pari all'importo delle indennità accessorie (esclusiva, di retribuzione e di risultato) che, risultando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SENT. 196/2024                                                                    |  |
|  | ancorate a veri e propri automatismi, devono ritenersi immediatamente             |  |
|  | <i>sine titolo</i> a seguito dell'esercizio della libera professione extramuraria |  |
|  | non autorizzata, in quanto incentivi percepiti per l'esclusiva e correlati        |  |
|  | alla rinuncia a ogni altra fonte di reddito sottesa all'opzione per               |  |
|  | l'esclusività del rapporto (in termini, Sez. 2^ app. n. 147/2020; id. n.          |  |
|  | 221/2022 e da ultimo, 328/2023 e n. 354/2023).                                    |  |
|  | Le spese di giudizio seguono comunque la condanna, e vanno                        |  |
|  | quantificate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.                    |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                     |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,           |  |
|  | definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello del Prof.           |  |
|  | Alberto Maria Pujia, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in        |  |
|  | parziale riforma della sentenza gravata, determina la condanna del                |  |
|  | medesimo al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Roma              |  |
|  | Tor Vergata, della somma di <b>euro 84.453,34</b> comprensiva di                  |  |
|  | rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della presente              |  |
|  | sentenza fino ad integrale soddisfo.                                              |  |
|  | Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate             |  |
|  | nella misura di euro 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).                            |  |
|  | Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.              |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | IL PRESIDENTE ESTENSORE                                                           |  |
|  | Rita Loreto                                                                       |  |
|  | Firmato digitalmente                                                              |  |
|  |                                                                                   |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | 22                                                                                |  |

SENT. 196/2024

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 LUGLIO 2024

IL DIRIGENTE

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente



ORD 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Rita             | LORETO    | Presidente  |
| Roberto          | RIZZI     | Consigliere |
| Luisa            | De PETRIS | Consigliere |
| Maria Cristina   | RAZZANO   | Consigliere |
| Ilaria Annamaria | CHESTA    | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sull'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n. 196/2024 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, depositata il 26 luglio 2024, relativa al giudizio di appello iscritto al n. **60947** del Registro di Segreteria, proposta da:

**PUJIA Alberto Maria** (c.f. PJULRT66S01C3520), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Foschiani (c.f. FSCLSN49S26H501J; PEC: [alessandrofoschiani@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandrofoschiani@ordineavvocatiroma.org)), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 10/A;

*nei confronti di*

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti

**Vista** l'istanza di correzione di errore materiale;

**Esaminati** gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.



**Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Giovanni Luca Triolo, la relatrice Pres. Rita Loreto, l'Avv. Alessandro Foschiani per l'istante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Fabrizio Cerioni.

**Considerato** che, con ricorso depositato in data 19.09.2024, ex art. 112, comma 1, c.g.c., il difensore del prof. Alberto Maria PUJIA ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 196/2024, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'istante è stato condannato al pagamento della somma di euro 84.453,34, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della sentenza e spese del grado, in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La somma per cui è condanna è costituita dall'importo delle indennità accessorie (esclusiva, di retribuzione e di risultato) che il PUJIA, in qualità di ricercatore in regime di tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del già menzionato Ateneo, ha indebitamente percepito negli anni dal 2012 al 2020 in cui ha comunque svolto, in costanza dell'opzione del tempo pieno, attività libero professionale incompatibile presso vari studi professionali odontoiatrici.

**Rilevato** che l'istante ha segnalato che la somma di euro 84.453,34 è quella risultante dalla quantificazione formulata, in via subordinata, dal Procuratore regionale ed è stata indicata nel prospetto inserito a pag. 34 dell'atto di citazione, che riporta due colonne il cui totale parziale,



per la colonna di sinistra (riferita all'assegno aggiuntivo relativo al tempo pieno), è affetto da errore di calcolo, in quanto il totale risultante dalla somma delle voci della colonna è pari a euro **35.622,19** e non a euro 49.120,14, come erroneamente indicato. Per effetto di tale errore di calcolo, la sommatoria degli importi riportati nella colonna di sinistra (euro 35.622,19) e in quella di destra (euro 35.333,20), e a cui questo giudice ha fatto rinvio nella quantificazione della condanna, è pari a euro **70.955,39** (settantamilanovecentocinquantacinque/39) e non a euro 84.453,34.

**Ritenuto** che nella specie si tratta *ictu oculi* di mero errore di calcolo in cui è incorso il giudice nella stesura della sentenza, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione e non attiene comunque a un vizio del ragionamento;

**Rilevato** che la Procura generale ha rassegnato conclusioni, in data 3/10/2024 con cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della correzione dell'errore di calcolo previsti dall'art. 112 c.g.c. e ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

**Ritenuto**, pertanto, che la sentenza debba essere corretta nei termini seguenti:

- a pag. 3, terzultimo rigo, dopo le parole "in euro 84.453,34" siano aggiunte le parole "**(rectius: euro 70.955,39)**";

- a pag. 6, sesto rigo, dopo le parole "a euro 84.453,34" siano aggiunte le parole "**(rectius: euro 70.955,39)**";

- a pag. 13, terzultimo rigo, dopo le parole "in euro 84.453,34" siano aggiunte le parole "**(rectius: euro 70.955,39)**";



- a pag. 19, diciottesimo rigo, dopo le parole “di euro 84.453,34” siano aggiunte le parole “**(rectius: euro 70.955,39)**”;

- a pag. 21, penultimo rigo, le parole “euro 84.453,34” siano sostituite con le parole “**euro 70.955,39**”;

- a pag. 22, quindicesimo rigo, le parole “**euro 84.453,34**” contenute nel dispositivo, siano sostituite con le parole “**euro 70.955,39 (euro settantamilanovecentocinquantacinque/39)**”.

Visti gli articoli 112 e seguenti c.g.c.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione seconda di appello n. 196/2024 del 26 luglio 2024 e, per l'effetto, dispone che:

- a pag. 3, terzultimo rigo, dopo le parole “in euro 84.453,34” siano aggiunte le parole “**(rectius: euro 70.955,39)**”;

- a pag. 6, sesto rigo, dopo le parole “a euro 84.453,34” siano aggiunte le parole “**(rectius: euro 70.955,39)**”;

- a pag. 13, terzultimo rigo, dopo le parole “in euro 84.453,34” siano aggiunte le parole “**(rectius: euro 70.955,39)**”;

- a pag. 19, diciottesimo rigo, dopo le parole “di euro 84.453,34” siano aggiunte le parole “**(rectius: euro 70.955,39)**”;

- a pag. 21, penultimo rigo, le parole “euro 84.453,34” siano sostituite con le parole “**euro 70.955,39**”;

- a pag. 22, quindicesimo rigo, le parole “**euro 84.453,34**” contenute nel dispositivo, siano sostituite con le parole “**euro 70.955,39 (euro**



ORD. 23/2024

**settantamilanovecentocinquantacinque/39)".**

Ordina che il dispositivo della presente ordinanza venga annotato  
sull'originale della sentenza.

Per la natura del procedimento di correzione, non vi è luogo alla  
liquidazione delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Il Presidente

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

16 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

dott. Massimo Biagi

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Preposto  
Lucia Bianco